

**BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI
DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
A.A. 2012/2013**

D.R. n. 4198

IL RETTORE

- VISTO Il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;
- VISTO il D.M. 16.09.1982;
- VISTO Il D.P.R. del 27.10.1988 concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazioni;
- VISTO Il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994, aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 693 del 30.10.1996 e, in particolare, il comma 5 dell'art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- VISTO Il D.M. 31 gennaio 2006 con cui è stato approvato il riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 8260 del 11.06.2008 e s. m.;
- VISTO il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI, emanato con D.R. n. 6458 del 29.05.2009 e s.m.;
- VISTA la nota del 21/06/2012 con la quale il Prof. Antonio E. FELLE ha comunicato le date, la tipologia e i contenuti delle prove di concorso di ammissione per l'A.A. 2012/2013;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle Scuole di specializzazione;
- SENTITO Il Direttore Amministrativo;

DECRETA

ART. 1

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione, nell'A.A. 2012/2013, dei laureati iscrivibili alla scuola di specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Sono ammessi al concorso i laureati nelle discipline previste dallo Statuto della Scuola di specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI e di cui all'art. 4 del presente bando di concorso.

E' facoltà dell'Amministrazione disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento.

ART. 2

La scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della conoscenza, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il corso ha la durata di due anni e prevede l'acquisizione di 120 CFU (1 CFU = 7 ore, per le lezioni frontali; 1 CFU = 25 ore per ogni altra attività).

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in tre curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico. I curricula sono i seguenti: Archeologia preistorica e protostorica, Archeologia classica, Archeologia tardoantica e medievale.

Sbocchi occupazionali: gli specializzati potranno operare con funzioni di elevata responsabilità nelle strutture pubbliche (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti territoriali) e private, nei settori della conoscenza critica, della catalogazione, della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il Consiglio della Scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

La frequenza è obbligatoria per i singoli corsi delle discipline inserite nel piano di studi di ciascun allievo e per tutte le attività teorico-pratiche di anno in anno programmate dalla Scuola. Non si può comunque superare il limite massimo del 20% di assenze per ciascuna attività. E' inoltre obbligatoria la partecipazione per almeno un turno allo scavo didattico di Monte Sannace (Gioia del Colle).

Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, la Scuola stipula convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione nello specifico settore.

Per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Lo specializzando è tenuto a conseguire 60 CFU in ciascuno dei due anni di corso, secondo le modalità specificate nel piano di studi allegato, redatto in conformità con quanto stabilito nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 2006 n. 524, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 137 del 15 Giugno 2006 - Supplemento ordinario n. 147) e con un numero minimo e massimo di crediti per ciascun insegnamento stabilito dal Consiglio della Scuola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e valuta le attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

L'ordinamento della Scuola di specializzazione in Beni Archeologici e il relativo piano di studi è consultabile nel sito www.uniba.it

ART. 3

(POSTI DISPONIBILI)

Il numero massimo complessivo di studenti da ammettere alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici è determinato in TRENTA (10 per il curriculum Archeologia preistorica e protostorica, 15 per il curriculum Archeologia classica, 5 per il curriculum Archeologia tardoantica e medievale) in base alle risorse di personale di ruolo, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, tenuto conto delle disposizioni ministeriali vigenti in materia ed ai sensi della Legge 2/08/99 n. 264, art. 2.

Nel caso in cui gli ammessi all'iscrizione di un indirizzo siano inferiori al numero prescritto, i posti vacanti potranno essere assegnati dal Consiglio della Scuola, eccezionalmente e per la durata del corso, ad altro indirizzo.

ART. 4

(REQUISITI DI AMMISSIONE)

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esami e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU).

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (S/2), che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'Ambito caratterizzante afferenti alle aree disciplinari dell'ambito 1 (Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici):

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA; L-ANT/02 STORIA GRECA; L-ANT/03 STORIA ROMANA; L-ANT/04 NUMISMATICA; L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICITA' ITALICHE; L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA; L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

E MEDIEVALE; L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA; L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA; L-FIL-LET/01 CIVILTÀ' EGEE; L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO; L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ' COPTA; L-OR/03 ASSIROLOGIA; L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO; L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA; L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA; L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE; L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE; GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA; BIO/08 ANTROPOLOGIA.

Sono ammessi, inoltre, al concorso i laureati nei seguenti corsi di laurea (vecchio ordinamento – quadriennale): 1) LETTERE – 2) CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI – 3) LINGUE E CIVILTÀ' ORIENTALI – 4) STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (lauree equiparate alla laurea specialistica in Archeologia – classe S/2 – dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004).

Sono inoltre ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla laurea specialistica in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

Sono altresì ammessi, con riserva, al concorso coloro che conseguono il titolo di studio richiesto entro la data di espletamento della prima prova.

ART. 5

(ESAMI DI AMMISSIONE)

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento delle seguenti prove:

- prova scritta: intesa ad accertare la cultura generale del settore
- prova pratica: sul terreno o su riproduzioni fotografiche o su originali
- prova orale: discussione elaborati e verifica conoscenza delle lingue indicate nel programma.

Le suddette prove avranno luogo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, 2° Piano) nei seguenti giorni:

- **prova scritta: 22 OTTOBRE 2012 ore 9.00 (Facoltà di Lettere e Filosofia - Aula da definire)**
(tempo a disposizione: 6 ore)
- **prova pratica: 23 OTTOBRE 2012 ore 9.00 (Facoltà di Lettere e Filosofia - Aula da definire)**
(tempo a disposizione: 4 ore)
- **prova orale: 25 OTTOBRE 2012 ore 9.00 (Facoltà di Lettere e Filosofia - Aula dei seminari della Scuola di Specializzazione – stanza 30).**

Programma di esame: conoscenze delle tematiche e problematiche pertinenti alle discipline dell'indirizzo prescelto; conoscenza delle lingue greca e latina e di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco.

Alle predette prove di ammissione è attribuito il punteggio complessivo di 70/100, così distribuito:

- punti 30 (prova scritta e prova pratica)
- punti 40 (prova orale)

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto alla prova scritta e alla prova pratica il voto di media di almeno 18/30.

I risultati della prova scritta e della prova pratica saranno resi pubblici dalla Commissione giudicatrice **entro le ore 16.00 del 24 OTTOBRE 2012**, mediante affissione all'albo della Sezione Archeologica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, 2° Piano).

La votazione minima richiesta per il superamento della prova orale è di 24/40.

Considerato il carattere di unicità delle prove concorsuali della presente selezione, nonché la contestualità dello svolgimento della stessa e al fine di garantire una omogeneità nella valutazione dei candidati, non è ammesso, per impedimento del candidato alcun differimento della stessa. Pertanto l'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento delle prove, sarà considerata come rinuncia alle prove medesime, qualunque sia la causa o l'impedimento che abbia determinato la predetta assenza.

ART. 6

(VALUTAZIONE DEI TITOLI)

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, il punteggio attribuito alle prove di ammissione di cui all'art. 5 del presente bando, sarà integrato dalla valutazione dei titoli previsti, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione Esaminatrice.

I titoli valutabili per l'ammissione sono:

- il voto di laurea,
- il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione (*),
- la tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione,
- le pubblicazioni nelle predette materie.

La valutazione dei titoli terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione Esaminatrice ed effettuata ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 è la seguente:

- a) fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:
 - 0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110
 - 4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)
 - 5,00 per i pieni voti assoluti e la lode
 - b) fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto (fino ad un massimo di 7 esami):
 - 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30)
 - 0,50 per esame con i pieni voti assoluti (30/30)
- 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode

- c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi;
- d) fino ad un massimo di 8 punti per le pubblicazioni.
- e) fino ad un massimo di 2 punti per i Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

(*) Saranno valutati gli esami appartenenti ai seguenti SSD:

- BIO/08 ANTROPOLOGIA
- GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
- L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA
- L-ANT/02 STORIA GRECA
- L-ANT/03 STORIA ROMANA
- L-ANT/04 NUMISMATICA
- L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE
- L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
- L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
- L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA
- L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

ART. 7

(PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo fornito dal Settore I - Scuole di specializzazione e disponibile sul sito www.uniba.it, dovrà essere presentata direttamente al Settore I – Protocollo del Servizio Archivistico di questa Amministrazione – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 , ***entro e non oltre il 01 OTTOBRE 2012.***

Le domande spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Università degli studi – Palazzo Ateneo – Area scuole di specializzazione e dei servizi amministrativi SSIS – Settore I Scuole di specializzazione – P.zza UMBERTO I, 70121 BARI, potranno pervenire anche successivamente alla suindicata scadenza del ***01 OTTOBRE 2012*** purché spedite entro tale data.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande comunque spedite dopo la scadenza del termine del 01 OTTOBRE 2012 comporteranno l'esclusione dal concorso .

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva entro il termine di scadenza del 1 OTTOBRE 2012, ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto entro la suddetta data, ma lo consegue comunque in data anteriore a quella prevista per la prima prova.

Il bando di concorso è disponibile sul sito internet www.uniba.it

Non sarà data comunicazione personale della data degli esami di ammissione.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso:

- a) laurea, indicando sede e data di conseguimento, voto di laurea, voti riportati nei singoli esami di profitto e titolo della tesi^(*), qualora la stessa sia attinente alla specializzazione cui intende concorrere **ovvero di conseguire la laurea entro la data di espletamento della prima prova e di comunicarlo entro il 19 ottobre 2012 al Settore I-Scuole di Specializzazioni;**
- b) eventuali pubblicazioni^(*) su materie concernenti la specializzazione;
- c) eventuali diplomi di Archivistica, paleografia e diplomatica

Inoltre alla domanda di partecipazione va allegata:

- ricevuta di versamento di € 45,00 su modulo c/c postale n. 8706, intestato all'Università degli studi di Bari con causale contributo partecipazione al concorso. Tale contributo non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

^(*) Al fine della valutazione della tesi di laurea e delle eventuali pubblicazioni attinenti alla specializzazione, gli aspiranti dovranno, inoltre, presentare (o inviare tramite raccomandata) al Presidente della Scuola di Specializzazione Prof. A. E. FELLE – Università degli studi di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Antichità – Palazzo Ateneo – P.zza Umberto I N.1 – 70121 BARI, copia della tesi di laurea e delle pubblicazioni stesse, entro la data fissata per la presentazione della domanda di concorso; le tesi di laurea e le pubblicazioni dovranno essere poi ritirate dagli interessati trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorsi sei mesi dall'espletamento del concorso l'Amministrazione non risponderà della conservazione delle tesi e pubblicazioni non ritirate.

I candidati, a pena di esclusione dalla prova di ammissione, dovranno esibire al Segretario della Commissione Esaminatrice un valido documento di identità personale.

E' fatto obbligo ai candidati di presentarsi per l'espletamento della prova muniti di penna a biro ad inchiostro esclusivamente di colore nero.

L'Università effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato viene escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se già immatricolato, perché vincitore del concorso, viene dichiarato decaduto, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge n. 445/2000.

Eventuali candidati portatori di handicap potranno sostenere la prova di esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi in relazione allo specifico svantaggio fisico sofferto (legge n. 104 del 05-02-1992 così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17).

La relativa domanda va presentata entro il **1 OTTOBRE 2012** al Responsabile del procedimento amministrativo, indirizzandola all'Università degli studi di Bari, Settore I -Scuole di specializzazione, 70100, P.zza Umberto I, n. 1.

ART. 8

(NORME PER L'AMMISSIONE DEI CANDIDATI STRANIERI)

Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo".

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all'estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata tramite l'Ufficio Corrieri M.A.E., con la dicitura "posta in transito".

Possono richiedere l'iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea "propedeutico o affine" ai corsi prescelti. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Cittadini non comunitari residenti all'estero.

I candidati residenti all'estero presentano la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università. entro i termini definiti dal relativo bando.

Possono richiedere l'iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea "propedeutica o affine" ai corsi prescelti, che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione ove previsti.

I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

ART. 9

(COMMISSIONE GIUDICATRICE)

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, costituita dal Direttore della Scuola di Specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola. E' nominato Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore della Scuola .

ART. 10

(GRADUATORIA DI MERITO)

Con Decreto Rettorale saranno approvati gli atti concorsuali e le graduatorie di merito. Detto provvedimento sarà affisso **entro il 14.11.2012** nell'albo ufficiale del Settore I - Scuole di Specializzazione - Area SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SSIS. **Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.** Il provvedimento, a mero fine consultivo e senza carattere dell'ufficialità, sarà pubblicato sul sito www.uniba.it nella sezione scuole di specializzazione.

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, questa Amministrazione provvederà ad affiggere all'Albo del medesimo settore I Scuole di Specializzazione e a pubblicare sul sito web indicato, un rinvio ad altra data del decreto di approvazione degli atti concorsuali.

Saranno ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova scritta, prova pratica, prova orale, titoli).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15/05/97, n. 127, così modificato dalla legge 16/06/98 n. 191, a parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, è ammesso il candidato più giovane.

ART. 11

(IMMATRICOLAZIONE)

Le immatricolazioni sono disposte seguendo l'ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili.

A seguito della graduatoria pubblicata, i candidati ammessi dovranno presentare **ENTRO LE ORE 12,00 DEL 30 NOVEMBRE 2012, PENA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE**, i seguenti documenti:

- domanda di immatricolazione redatta su modulo rilasciato dal Settore I - Scuole di Specializzazione;
- n° 2 fotografie identiche, formato tessera, di cui una legalizzata (è possibile effettuare la legalizzazione presso il Settore I, presentandosi muniti di un valido documento di riconoscimento).
- quietanza di € 245,00 (comprensiva di bollo virtuale) comprovante il pagamento della tassa di immatricolazione da effettuarsi su modulo c/c postale n. 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari con causale 1° rata immatricolazione, a.a. 2012/2013 Scuola di Specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI.
- quietanza di € 140,00, quale tassa A.D.I.S.U. su c/c postale n. 00860700 rilasciato da questa Università e intestato a: ADISU REGIONE PUGLIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI VIA G. FORTUNATO 4/G - BARI.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di immatricolazione e relativa documentazione dovrà essere presentata esclusivamente a mano presso il Settore I Scuole di specializzazione – Palazzo Ateneo, entro il termine indicato al presente articolo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

Non saranno prese in considerazione le domande di immatricolazione inviate per posta o a mezzo fax, anche se pervenute entro il termine di scadenza.

Ai candidati vincitori non sarà inviata alcuna comunicazione.

I candidati vincitori che non avranno ottemperato alle condizioni di cui sopra **ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12,00 DEL 30 NOVEMBRE 2012**, saranno considerati tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.

All'uopo si precisa che i soli versamenti, anche se effettuati entro il predetto termine, non sono considerati espressione di volontà di immatricolazione, se non accompagnati dalla contestuale presentazione della domanda di immatricolazione e relativa documentazione richiesta.

Allo scadere dei termini previsti per l'immatricolazione, in caso di disponibilità di posti, il Settore I – Scuole di Specializzazione, inviterà con telegramma i candidati collocati utilmente in graduatoria a presentare domanda di immatricolazione. Coloro che non provvederanno all'immatricolazione entro i termini indicati dal predetto telegramma, saranno dichiarati decaduti da ogni futuro diritto.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi universitari(art. 142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore; art. 21, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo).

La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

ART. 12

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con successivo provvedimento sarà nominato il Responsabile del procedimento amministrativo.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ,in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ART. 13

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Bari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Bari titolare del trattamento.

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Bari, 09/08/2012

f.to IL RETTORE
Prof. Corrado PETROCELLI

DIREZIONE PER LA FORMAZIONE POST
LAUREA E
DEGLI INSEGNANTI
SETTORE I

Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714373 - 4873• fax (+39) 080 5714802
www.uniba.it